DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1986

relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1° al 10 dicembre 1986 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(87/41/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1162/86 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione del 28 febbraio 1986 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2740/86 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/86, la Commissione ha ricevuto, per il periodo dal 1° al 10 dicembre 1986, comunicazione delle domande di titolo MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86 suddivide i formaggi in quantitativi e in categorie ai fini della assegnazione dei titoli MCS ; che per quanto riguarda le categorie 1, 5 e 9 i quantitativi disponibili per il 1986 sono stati esauriti fin dal mese di novembre e ciò in seguito, da un lato, alle importazioni in Spagna effettuate nei mesi di gennaio e di febbraio 1986 e, d'altro lato, in seguito all'attuazione del sistema MCS stesso applicabile ai formaggi a partire dal marzo 1986 ; che è pertanto opportuno non accogliere le domande di titolo MCS per le categorie 1, 5 e 9 presentate per il mese di dicembre 1986,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate per il periodo dal 1° al 10 dicembre 1986 e comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente specificato qui di seguito per quanto concerne i prodotti seguenti e le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86 :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente
ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri	1,00
	— altri	1,00
04.03	Burro	0,03078
ex 04.04	Formaggi :	
	categoria 2. Roquefort	0,00729
	categoria 3. Formaggi a pasta erborinata	0,00205
	categoria 4. Formaggi fusi	0,00124
	categoria 6. Havarti 60 % di m.g.	0,00562
	categoria 7. Edam in forme sferiche, Gouda	0,00163
	categoria 8. Formaggi molli stagionati di latte vaccino	0,00083
	categoria 10. Altri	0,00231

[1] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6.
[3] GU n. L 58 dell' 1. 3. 1986, pag. 28.
[4] GU n. L 252 del 4. 9. 1986, pag. 21.

Articolo 2

Le domande di titoli MCS per i prodotti della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune e delle categorie :

1. Emmental, Gruyère,
5. Parmigiano Reggiano, Grana Padano
9. Cheddar, Chester

di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86, non sono accolte.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente